



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8531 del 2017, proposto da:

Cristina Casalino, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Lanocita, Simona Corradino, Giuseppe Lanocita, con domicilio presso la Segreteria del TAR Lazio-Roma

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, Commissione Medica non costituiti in giudizio;

***nei confronti di***

Angelo Bracco non costituito in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensiva***

1) del Decreto prot. n. 0000121 del 09.08.2017, successivamente notificato, con il quale il Direttore Centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso

Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno ha disposto l'esclusione della ricorrente dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco bandito con decreto n. 5140 del 06/11/2008;

2) del verbale medico n. 11 del 26.07.2017 con cui la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti della Sig.ra Cristina Casalino: “deficit statura (cm 163) D.M. 11/03/2008, n. 78 art. 1 comma 1. D.P.C.M. 22/07/1987,n.411,art. 3, c. 2”;

3) della nota a firma del Dirigente di trasmissione del decreto sub 1) prot. 0005258 del 10.08.2017;

4) del Decreto Ministeriale n. 80 del 07.07.2017 con cui è stata nominata la Commissione medica incaricata dell'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali;

5) del bando di concorso, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco, indetto con il decreto n. 5140 del 06.11.2008, nella parte in cui, agli artt. 2 e 19, prevede per l'ammissione al concorso il possesso del requisito fisico dell'altezza non inferiore a m 1,65 di cui al D.M. 78 del 11.03.2008 che richiama, a sua volta, il D.P.C.M. n.411/1987, come successivamente modificato all'art. 3, comma 2, dal D.P.C.M. n.233 del 27.04.1993;

6) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, ivi compresi, per quanto di ragione, la conseguente graduatoria ove approvata, il decreto del Capo Dipartimento n. 88 del 14.07.2010 e successive modificazioni afferente alla graduatoria di concorso, il D.M. dell'Interno del 11.03.2008 n.78, il D.P.C.M. del 22.07.1987, n. 411, come modificato, all'art. 3 comma 2, dal D.P.C.M. 432 del 30.09.1992, nella parte in cui stabiliscono per la partecipazione al concorso per vigili del fuoco il requisito dell'altezza non inferiore a m. 1,65.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio,

preliminarmente conferma il Decreto n. 6561/2017.

Inoltre, rilevato che è necessaria la integrazione del contraddittorio autorizza, al riguardo, la notifica del ricorso e dei motivi aggiunti, per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a.;

ritenuto, inoltre che, in considerazione degli elevati costi, si possa autorizzare - come già disposto dalla Sezione in precedenti casi analoghi (vedi Ord. 12229/2015)- l'effettuazione di tale adempimento mediante pubblicazione, sul sito Internet del Ministero dell'Interno, della presente Ordinanza, del sunto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a..

A tal fine il ricorrente dovrà provvedere, entro il termine decadenziale di trenta giorni, decorrente dalla notificazione ovvero dal deposito della presente Ordinanza presso la Segreteria, inoltrando, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente fornendo alla stessa copia informatica della presente Ordinanza e dei documenti sopra indicati.

La prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 giorni a pena di decadenza.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del giorno 4 aprile 2018

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone l'incombente nei termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del giorno 4 aprile 2018

Spese al definitivo.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 commi 1,2 e 5 e 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Vitanza**

**IL PRESIDENTE**  
**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.